REGOLAMENTO (CEE) N. 2484/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1981

relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Marocco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, con la decisione 81/592/CEE del 27 luglio 1981 (6), il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria d'urgenza, 7 500 tonnellate di cereali al Regno del Marocco a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (7); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 219 del 5. 8. 1981, pag. 12.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Regno del Marocco.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Marocco.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 7 500 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7e (telex : OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :

   il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità minima richiesta per l'intervento al prezzo di riferimento (umidità : 15,5 %).
10. **Condizionamento** :

    — in sacchi nuovi (1) :

    — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, oppure

    — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;

    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;

    — iscrizione sui sacchi : iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

    « Froment tendre / Don de la Communauté économique européenne au royaume du Maroc / À distribuer gratuitement ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Casablanca.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 4 settembre 1981, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 al 30 settembre 1981.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Ἀριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Indskibningshavn Verschiffungshafen Λιμένας φορτώσεως Port of shipment Port d'embarquement Porto d'imbarco Haven van inlading	Mængde til levering cif (t) Nach cif zu bringende Menge (t) Τόνοι cif Tonnage cif Tonnage à mettre en caf Tonnellaggio da mettere in cif Cif aan te leveren hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Ὄνομα καί διεύθυνση ἐναποθηκευτοῦ Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος ἀποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	Fællesskabshavne Hafen der Gemeinschaft Κοινοτικός λιμένας Community port Port de la Communauté Porto della Comunità Haven van de Gemeenschap	4 800	Agri-Cher, route de la Charité, Bourges (18000)	Avord (18800)
2		2 700	Union du Cher, boîte postale 4052 Bourges Cedex (18000)	Moulins-sur-Yèvre (18000)